

SCHEMA INFORMATIVA RELATIVA ALL'ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

PREMESSA

Con il D.M. dell'11 aprile 1996 (modificato dal D.M. del 30 gennaio 2001) è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva 94/11/CE che ha introdotto e disciplinato l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

L'etichettatura delle calzature è stata introdotta nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura al fine di ridurre i rischi di frode, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature. L'etichettatura è considerata un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché garantire il funzionamento armonioso del mercato comunitario.

FONTI NORMATIVE

Direttiva 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 (recepita con D.M. 11 aprile 1996 così come modificato dal D.M. 30 gennaio 2001).

OBIETTIVO

Garantire una corretta informazione al consumatore mediante criteri uniformi di etichettatura delle calzature a livello dell'Unione Europea al fine di poter orientare consapevolmente la propria scelta nell'acquisto. Informare il «professionista» sulla normativa, gli obblighi e le responsabilità.

OGGETTO

La normativa disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

Sono calzature tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna).

Sono escluse dall'applicazione della suddetta normativa:

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche dei giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che recepisce la Direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

ESEMPI DI CALZATURE

L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

- scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- sandali di vario tipo, *espadrilles*, scarpe da *tennis*, *jogging* e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva come per esempio per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo (sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle);

- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formate in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente;
- calosce portate sopra altre calzature;
- calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche.

ETICHETTE

Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alla normativa vigente.

L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. Pertanto, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello che illustra la simbologia adottata sull'etichetta.

L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana e va apposta su almeno una delle calzature; può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna).

L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali. Per la tomaia, la determinazione dei materiali deve essere effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti.

Sono consentite altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature.

SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA

PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI




Tomaia: è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.

Rivestimento della tomaia e suola interna: si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.

Suola esterna: si tratta della superficie inferiore della calzatura attaccata alla tomaia e soggetta ad usura abrasiva.

MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI



Cuoio: termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

Cuoio rivestito: un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.


Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute: per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: L. n. 883 del 1973 di recepimento della Direttiva 71/307/CEE; dal D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. n. 883 del 1973; dalla L. n. 669 del 1986, di recepimento della Direttiva CEE n. 83/623; dal D.M. 12 ottobre 1987 di recepimento della Direttiva 87/140/CEE.

Altre materie: diverse da quelle descritte.

COME LEGGERE I SIMBOLI SULLE ETICHETTE

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura.

esempio di etichetta di calzatura realizzata interamente in cuoio



RESPONSABILITA'

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta.

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia» esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di etichettatura delle calzature è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia e degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

L'autorità di vigilanza, ove accerti che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni normative, assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

NOVITA' LEGISLATIVE

Si fa presente che esiste la recente L. 8 aprile 2010, n. 55 (legge sull'etichettatura *Made in Italy*), sulle disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri che riguarda in particolare la tracciabilità dei prodotti stessi. Tale legge potrà considerarsi effettivamente applicabile solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dalla legge stessa. Le norme applicative sono al vaglio dell'esecutivo comunitario. In attesa che Bruxelles si pronunci, continueranno ad essere applicate le norme vigenti.